



Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Triggiano della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507).

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione (59.2,5 -79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana o delle planimetrie ivi allegate che si riproducono in calce.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3. comma 3°,

rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art. 3 Presupposto della tassa (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del prècedente art. 2, comma 1° e 2°.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i ri-

Nota - Per effetto dell'art. 16 del D. L. 359/89, convertito nella L. 440/87, l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni è divenuta obbligatoria per tutti i Comuni dal 1987. Pertanto, in via ordinaria, la delibera di approvazione del regolamento ha la sostanza e la forma dell'introduzione di una nuova disciplina ad una imposizione tributaria già in essere con conseguente esplicita abrogazione del regolamento vigente.

urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di tatto servita (59.2 e 3):

Entità della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
30%	non più di 3 Km
35%	non più di 4 km
40%	oltre i 4 Km

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivi artt. 13 e 16 (2) è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa Ordinaria.

Art. 4 Esclusioni (62.2.3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità. anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507. - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività. ridotta del 15% in relazione alla superficie complessiva.

L'istanza di detrazione dovrà essere corredata da regolare convenzione stipulata con ditte autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti inerente le procedure della Legge 915/82 unitamente alla presentazione delle regolari fatture da presentare annualmente.

Art. 5 Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.)

occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, ad esempio quali (scale, portoni di ingresso, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxe o parti comuni del garage con boxe e altre parti in comune,) suscettibili di produrre rifiuti. sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 10 gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%

- quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%

-quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale È determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno

di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 7 Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1995. del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non

assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici g utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico:

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza. ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta

del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e -tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche,anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori,lavatoi. ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze. nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali. politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze. nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenza nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Le suddette aree sono tassate al 50% della tassa, mentre se costituiscono pertinenza dei locali di cui all'art. 8 del presente regolamento sono assoggettate nella misura del 25%

Art. 10- Locali ed aree destinate ad attività stagionali (663.)

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30 % (al massimo: di un terzo).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3 I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 – Deduzioni (66)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1996.

2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 13 – Riduzioni di tariffa (66.3 e 4: facoltativo)

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 30%.

b- abitazioni di utenze che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno 30 % (nel limite massimo del 30% della tariffa).

c- parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 30%.

d- Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel limite del 30%.

e- tutte le associazioni di volontariato, culturale, sportive o assimilabili per finalità e comunque prive di scopo di lucro ivi comprese le sedi dei partiti, sindacati enti di patronato, cooperative sociali e associazioni di categoria nel limite del 20%. (non rientrano in tali fattispecie i circoli ricreativi e di divertimento).

Tali agevolazioni non si applicano nel caso coesistano nella stessa sede attività di altra natura economica.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

Art. 14 – Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale È presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione. l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupera d'ufficio.

Art. 15 - ESENZIONI

Sono esenti dal tributo (67.1)

1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, ivi comprese le pertinenze adibite ad attività parrocchiali, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

2) le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile al fini dell'Irpef non superiore all'importo della pensione minima erogata dall' INPS agli ex lavoratori dipendenti che rientrano nelle sotto elencate categorie:

-famiglie assistite dal Comune con modalità ordinaria :

- pensionati;

- disoccupati.

3) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;

4) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;

**Art. 16 - Riduzioni individuali (67.2;
facoltativo)**

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio:

sino al 20%

2. La riduzione è fissata con delibera della Giunta comunale su semplice domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso b), e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate da verificare comunque annualmente dell'Ufficio tributi.

Art. 17- Copertura delle esenzioni e riduzioni

(67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo.

Art. 18 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1. che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell' Ufficio tributi dell'Ufficio tributi consegna immediatamente della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana

comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 19 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 Gettito del tributo (61)

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale

annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67. comma 30, del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che -hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

**Art. 21 - Tariffazione per il 1994 e il 1995
(79,3 ss)**

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

**Art. 22 - Tariffazione dall'1.1.1996 (65 - 69,1 -
79.2)**

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al

costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996;

– le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed. eventualmente. di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

– le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

– le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sotto categoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese,

Art. 23 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3°

comma. deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi. e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

**Art. 24 – Unità immobiliari ad uso promiscuo
(62.4)**

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 25 – Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche a di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio a tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a

disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20 per cento (massimo: 50%).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 È utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

TITOLO III

DENUNCE - ABBUONI

Art. 26 - Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili

siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507. deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito

del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 27 - Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)

La denuncia di cui all'art. 26, primo comma. ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26. ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e casi anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13. 15 e 16.

Art. 28 - Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritta a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo g importo, sulle rate scadute e non

pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo. o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 29 - Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina..

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

8 - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 30 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva

dell'autore, con rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/1981.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Nota esplicativa all'art. 6. 20 comma

Per attuare in ciascun comune la prescrizione contenuta nell'art. 63.2 del decreto 507 sull'individuazione d'ufficio della tassa dovuta da ciascun condomino sulla propria quota delle parti comuni dell'edificio qualora essa non venga espressamente indicata nella denuncia, è preliminare considerare che:

- la quota percentuale da portare in aumento al dichiarato deve essere individuata "in ragione inversa al numero dei condomini"
- la quota predetta con può essere inferiore al 2% né superiore al 10%
- i predetti limiti debbono necessariamente essere riguardati "in ragione inversa"
- ne consegue che il limite del 10% è applicabile al condominio teoricamente più piccolo che È quello costituito da due condomini (delle parti in uso comune suscettibili di produrre rifiuti e non nel senso giuridico discendente dall'art. 1117 del codice civile; per esempio i proprietari dei negozi sono condomini

ex art. 1117 c.c. ma possono non essere condomini delle parti di uso corrente comune quali sono indicati nel 1° comma dell'articolo che si annota)

- il limite del 2% deve, per contro, essere riferito al numero dei condomini delle tipologie abitative più grandi esistenti nel territorio comunale come ordinari moduli di costruzione Usati. Questo comporta che non debbono essere considerati i moduli abitativi intensivi (grattacieli, steconi, ecc,) quando essi siano esistenti in singole o poche unità e rappresentino eccezione alle tipologie abitative più grandi di uso corrente nella zona.

L'individuazione del parametro massimo di cui si parla compete quindi a ciascun Comune sulla base della situazione edilizia locale.

Noi, nel testo del 2° comma, abbiamo simulato che il modulo dei fabbricati di maggiore consistenza sia di trenta condomini (sempre delle parti di uso comune suscettibili di produrre rifiuti).

Una volta determinato il parametro di maggior livello abitativo a cui assegnare la percentuale al limite inferiore del 2% di aggiunta sulla superficie in uso esclusivo denunciata da ciascun condomino, è possibile affrontare il metodo di determinazione della percentuale in ragione inversa del numero dei condomini quando siano maggiori di 2 e interiori a 30 (come sopra ipotizzato, o all'altro numero individuato dal Comune).

$$P = 10 - \frac{8 (NC - 2)}{(NM - 2)}$$

ove

P indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini dell' edificio in esame

NC indica il numero dei condomini dell'edificio stesso

NM parametro massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare

Applicando per esempio tale formula sulla base del NII indicata nel precedente art. 6 (= 30) e per un fabbricato avente NC = 26 condomini, avremo:

$$P = 10 - \frac{8(26-2)}{(30-2)} = 10 - \frac{192}{28} = 10 - 6,86 = 3,14$$

L'entità della percentuale di aumento da applicare è quindi pari al 3.14.

Qualora il fabbricato considerato avesse soltanto 4 condomini si avrebbe:

$$P=10 - \frac{8(4-2)}{(30-2)} = 10 - \frac{16}{28} = 10 - 0,57 = 9,43\%$$

e così via.

Alcune annotazioni sulla determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni e sulla allocazione in bilancia della pseudo spesa dell'art. 67. 3° c.

L'art. 61 del decreto 507 usa tre nozioni di costo:

1. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

2. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni

3. il costo di cui al punto 2 diminuito di un importo pari alla differenza fra le entrate di pertinenza derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti urbani interni e l'ammontare globale del minore introito derivante dalle riduzioni tariffarie eventualmente concessa nel regolamento alle attività meritevoli di essere agevolate per l'aver conseguito una diminuzione nella produzione di rifiuti ovvero conferiscano al servizio rilevanti quantità di rifiuti del tipo suscettibile di proficuo recupero o riciclo mediante produzione di energia o realizzo di materie prime secondarie.

Il risultato costituisce il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni nei confronti del quale valgono i limiti, inferiori o superiori, posti al gettito

dal 1° comma dell'articolo in esame.

A proposito di gettito, giova osservare che l'importo del tributo esposto all'Entrata" del bilancio è destinato ad essere superiore a quello effettivo, dovendosi rispettare l'improvvida norma contenuta nel 3° comma dell'art. 67 del decreto 507 che, in violazione di ogni principio contabile, trasforma in previsione di spesa finanziaria quella che è e rimane una diminuzione dell'entrata specifica cioè del gettito del tributo. D'altra parte, la precisazione contenuta nella norma: "e la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa . che, probabilmente, intendeva evitare l'inconveniente sopra lamentato, non è traducibile in alcun modo nella impacciata contabilità finanziaria che gli enti locali si portano dietro ancora, nonostante che sin dal 1990 il legislatore della 142 (art. 55.6) abbia disposto per l'adozione della contabilità economica.

Per consentire comunque la pronta individuazione del gettito effettivo si potrebbe disarticolare il tutto collocando in Entrata del bilancio, sempre al Titolo 11, un capitolo specifico titolata "partita bilanciante l'autorizzazione virtuale di cui al capitolo n....".

In cifre virtuali e tenendo presente l'obbligo di pareggio del bilancio si ha, per esempio, che:

- se il gettito effettivo del tributo è di 2.200 al netto, ovviamente, di L. 250 costituenti l'importo della riduzione ed esenzione di cui all'art. 67. 1° comma e, eventualmente, dell'art.

77, 7° cornea, del decreto 507:

– l'iscrizione che risponde al "principio di veridicità" del bilancio è quella di L. 2.200 in entrata del bilancio stesso.

Poiché la norma del 3° comma dell'art. 67 obbliga ad iscrivere in bilancio come spesa l'entità di 250 non riscossa, la scrittura conseguente non può che essere:

entrata	uscita
2.450	
ovvero, in via alternativa,	250
2.200	
250	

dato che, se in entrata si mantenesse il gettito nella sua entità effettiva di 2.200, due volte peserebbe l'onere di L. 250 riducendo la disponibilità netta del bilancio a L. 1.950 mentre essa è in effetti di L. 2.200.

Riprendendo il discorso sui costi, notiamo che:

– il costo di cui al n. i è costituito da tutti gli oneri diretti o indiretti generati dalla gestione del servizio compresi quindi gli ammortamenti tecnici e finanziari (è quindi da escludere, in ogni caso, il costo della riscossione del tributo). Sebbene la norma prescriva che ai fini di controllare l'osservanza dei limiti minimo e massimo del rapporto fra gettito e costi, si faccia riferimento ai dati del conto consuntivo (ovviamente, dell'esercizio

finanziario in esame) non può essere evitata la fase preventiva di individuazione del costo in sede di predisposizione del bilancio preventivo così da poter eventualmente modificare le tariffe entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio in formazione. Per far ciò occorre riferirsi ai dati emergenti dall'ultima consuntivo approvato aggiornandoli alle intervenute o presumibili variazioni dei singoli elementi nel frattempo individuabili;

– il costo di cui al n. 2 è estratto da quello di esercizio di tutto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (costo n. 1) che, com'è noto, ricomprende anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle aree pubbliche.

L'ente dovrà allora individuare i costi distinti dei due servizi (smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni) anche disarticolando gli immancabili costi promiscui. Dal confronto dei due costi parziali, la cui somma corrisponde all'entità del costo n. 1, si ricava la percentuale di incidenza su di esso di ciascun costo parziale. Tale percentuale, una volta ricavata (è da ricordare che le sue "ragioni" sono da illustrare nella deliberazione delle tariffe (v, art. 69.2 decreto 507) non necessita di essere rivisitata ciascun anno salvo non si siano verificati fatti modificativi dei "pesi" dei due servizi.

Dall'applicazione della percentuale di incidenza come sopra ricavata all'ammontare del costo n. 1,

si ricava Pentita del costo n. 2.

Per giungere però al costo di riferimento di cui al 1° c. dell'art. 61 occorre inserire gli elementi di cui al 3° comma di questo stesso articolo.

Necessita allora individuare il totale delle (eventuali) entrate derivate nell'anno dal recupero e riciclo dei rifiuti (se in atto) ed applicare ad esso la percentuale di incidenza già individuata per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni. Dall'entità della quota parte così individuata è poi necessario sottrarre l'ammontare stimato delle riduzioni di tassa ammesse nel regolamento per i motivi indicati nel 2° c dell'art. 67.

La differenza risultante (che, ovviamente, non può essere negativa), sottratta all'ammontare del costo n, 2, dà l'ammontare del costo di riferimento per il calcolo dei limiti entro i quali il gettito - non considerando addizionali, interesse e penalità - deve collocarsi.

Esempio virtuale:

Siamo:

L.	4.000	il costo n. 1
L.	3.100	il costo vi. 2
L.	2.200	importo del gettito

77,5% è la quota di incidenza del costo n. 2 sul costo n. 1

L. 170 l'ammontare delle entrate da recupero o riciclo

L. 19 importo delle riduzioni ex art. 67, 20 c.

D. 507

si avrà:

$$\text{costo n.3} = 3.100 - \frac{170 \times 77,5}{100} - 19 = 3.100 - (131,75 - 19) =$$

$$= 3.100 - 112,75 = 2987,25$$

il gettito di L. 2.200 è pari al 74% di questo costo ed è quindi nei limiti previsti